



ALCOL e DROGHE:

gli **effetti** e le **conseguenze**
per chi **guida**



Comune
di Modena



Polizia Civile Nazionale Area Nord
Divisione di Modena



CITTÀ DI
CASTELFRANCO EMILIA



UFFICIO GIUDIZIARIO REGIONALE
TRIBUNALE REGIONALE
SEZIONE VIII/POLIZIA CIVILE DI MODENA



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Antidroga

I RISCHI DELLA GUIDA SOTTO L'EFFETTO DELL'ALCOL E/O DROGHE

- sottovalutazione delle situazione di pericolo
- alterazione del senso di valutazione delle distanze e delle velocità
- riduzione del campo visivo
- rallentamento dei tempi di reazione
- sonnolenza e riduzione della capacità di concentrazione
- l'alcol viene eliminato lentamente dall'organismo e non esiste alcun modo per accelerarne lo smaltimento
- una volta assunto l'alcol, i suoi effetti sono molto rapidi (15 minuti circa) e dipendono dall'alcolemia, cioè dalla concentrazione di alcol nel sangue.

L'alcolemia dipende da alcuni fattori:

- a) caratteristiche delle persone (genere, peso, età);
- b) modalità di assunzione delle bevande alcoliche: a digiuno o durante i pasti (il cibo rallenta l'assorbimento dell'alcol ma non lo impedisce: l'alcol viene comunque assorbito);
- c) quantità di alcol assunta e tipo di bevanda alcolica ingerita.

Il rischio aumenta in relazione alla quantità assunta:

- alcolemia di 0,50 g/l: il rischio di incorrere in un incidente è pari a due volte in più un soggetto sobrio
- alcolemia di 0,80 g/l: il rischio aumenta di quattro volte
- alcolemia di 1,50 g/l: il rischio è 25 volte superiore rispetto ad un soggetto sobrio.

IN LINEA GENERALE il nostro organismo smaltisce mediamente 1 unità alcolica (10 grammi di alcol) all'ora, ovvero 0,1-0,2 g/l.

Un bicchiere di vino (100 ml) corrisponde ad un'unità alcolica; una birra "media" (400 ml) a due unità alcolica; un bicchiere di superalcolico (40 ml) a 1,5 unità alcolica.

MA NON ESISTONO TEMPI ASSOLUTAMENTE CERTI DI SMALTIMENTO: SE SI BEVE, NON SI DEVE GUIDARE.

PRINCIPALI NORME DEL CODICE DELLA STRADA IN MERITO ALLA GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI ALCOL E/O DROGHE

(artt. 186, 186-bis, 187) - aggiornato alla legge 120/2010

ART.186 BIS

ZERO ALCOL. Divieto di assumere alcolici per:

- i conducenti con meno di 21 anni;
- i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B;
- i conducenti professionali (autotrasportatori, conducenti di autobus, taxi-sti...) durante il servizio.

Se questi soggetti hanno un tasso alcolemico tra lo 0.01 e lo 0.50 sono previste:

- sanzione da 168 a 672 euro
- decurtazione di 5 punti dalla patente

ART.186

Tasso alcolemico da 0,51 g/l a 0,80 g/l

sanzioni amministrative: da 543 a 2170 euro, sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Per neopatentati, quelli con meno di 21 anni e i conducenti professionali le sanzioni sono aumentate di un terzo.

Tasso alcolemico da 0,81 a 1,50 g/l

sanzioni: ammenda da 800 a 3200 euro, arresto fino a 6 mesi e sospensione patente da 6 a 12 mesi.

Per neopatentati, quelli con meno di 21 anni e i conducenti professionali le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà.

Tasso alcolemico uguale o superiore a 1,51 g/l

sanzioni: ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto da 6 a 12 mesi e sospensione della patente da 12 a 24 mesi.

Confisca del veicolo se il guidatore è proprietario dell'auto; se il guidatore non

è il proprietario dell'auto la durata della sospensione della patente viene raddoppiata (senza confisca dell'auto). Revoca della patente in caso di recidiva nel biennio.

Per neopatentati, quelli con meno di 21 anni e i conducenti professionali le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà.

ART.187

Guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti

sanzioni: ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto da 6 a 12 mesi e sospensione della patente da 12 a 24 mesi (doppio della sospensione se il veicolo è intestato a persona estranea al reato).

Confisca del veicolo se il guidatore è proprietario dell'auto.

Revoca della patente in caso di recidiva nel triennio.

Per i conducenti con meno di 21 anni, i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, i conducenti professionali le sanzioni sono ulteriormente inasprite.

La guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e/o con un tasso alcolico superiore a 0,50 g/l prevede:

- **impossibilità di rimettersi alla guida con affidamento del veicolo a persona di fiducia o in deposito temporaneo trainato mediante carro attrezzi;**
- **decurtazione di 10 punti dalla patente;**
- **obbligo di sottoporsi a visita medica.**

In caso di **rifiuto** di sottoporsi agli accertamenti si applicano le stesse pene previste per coloro con un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l.

Se si provoca un incidente stradale le pene sono **inasprite**.

Nei casi in cui la patente è stata **revocata** per questi reati **non è possibile** conseguire una nuova patente prima di tre anni a decorrere dalla data della violazione.

ALTRE DISPOSIZIONI

Se non è stato provocato un incidente stradale, la pena detentiva e quella pecuniaria può essere sostituita da **un'attività non retribuita** a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.

Minori di 18 anni alla guida di biciclette, ciclomotori o motocicli con un tasso alcolico compreso tra 0,01 e 0,50 g/l non potranno conseguire la patente B prima del compimento del 19° anno di età; con un tasso alcolico superiore allo 0,50 g/l al compimento del 21° anno di età.

Deroga a sospensione patente - Chi ha sospesa la patente può ricorrere al prefetto e chiedere una deroga per guidare massimo tre ore al giorno per ragioni di lavoro o per fini sociali.

La richiesta di deroga non può essere avanzata da coloro che hanno provocato un incidente stradale.

Ciclomotori e patente - Se si guida un ciclomotore e si commettono violazioni che prevedano ritiro, sospensione o revoca della patente, queste sanzioni sono applicate la patente di guida posseduta.

Ritiro patente B e ciclomotore - Chi ha subito il ritiro della patente B non può condurre ciclomotori e microcar.



Per evitare incidenti stradali,
se si è bevuto e/o assunto droghe è doveroso:

- **NON GUIDARE MAI**
- **FARE GUIDARE CHI È SOBRIO**
- **CHIAMARE UN TAXI**

ATTENZIONE

**Il codice prevede sanzioni penali,
per i conducenti in stato di ebbrezza e/o sotto
l'influenza di sostanze stupefacenti
alla guida di qualsiasi veicolo
(quindi anche monopattini e biciclette)**

Campagna informativa realizzata nell'ambito del progetto "Sicurezza stradale: azioni integrate per la prevenzione e il contrasto alla guida sotto l'effetto delle sostanze psicoattive" finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga con la collaborazione delle Prefettura UTG di Modena

